



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA**

Sentenza con motivazione contestuale

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nella **causa n. 182/2021 R.G.A.C.** promossa

DA

Kiptiu Mirela (avv. Michele Neri)

CONTRO

I.N.P.S. (avv. Anna Paola Ciarelli e Renato Vestini)

avente ad **oggetto:** opposizione a decreto ingiuntivo;
provvedendo, all'udienza del. 15.9.2021, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti e note, qui da intendersi riprodotte, osserva quanto segue:

Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20/2021, notificato pacificamente il **2.2.2021**, con il quale il giudice del lavoro di questo Tribunale le ha ingiunto il pagamento della somma ivi meglio indicata.

Dopo aver notificato il predetto atto di citazione, la società opponente ha provveduto ad iscrivere la causa a ruolo in data **18.3.2021**.

L'opposto si è costituito in giudizio eccependo tra l'altro l'inammissibilità dell'opposizione, per essere stata proposta oltre la scadenza del termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c.

Rilevato:

che, come è noto, la competenza per l'opposizione a decreto

ingiuntivo attribuita dall'art. 645 del c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello d'impugnazione¹;

che effettivamente l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro per un credito basato su uno dei rapporti previsti dagli artt. 409 e 442 c.p.c. è regolata dalle norme sul nuovo rito del lavoro e, pertanto, deve essere proposta con ricorso, da depositarsi in Cancelleria nel termine perentorio fissato dall'art. 641 c.p.c.;

che di conseguenza, ove tale opposizione sia erroneamente proposta con citazione, il relativo atto è idoneo alla tempestiva instaurazione del giudizio solo se depositato in Cancelleria (al pari di quanto avrebbe dovuto avvenire nel caso di corretta instaurazione del giudizio con ricorso) nel rispetto dell'indicato termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo stesso, non essendo invece sufficiente la mera notificazione dell'atto di citazione nel termine stesso (in questi termini, per tutte, si veda già Cassazione civile, sez. un., 14 marzo 1991, n. 2714; 2.4.2009, n. 8014; in materia locatizia, assoggettata allo stesso rito, v. Cass., 12.3.2019, n. 7071).

Ritenuto:

che invece, ove tale deposito in Cancelleria sia avvenuto oltre il termine di 40 giorni sopra citato (come è avvenuto nel caso di specie, in cui tale termine veniva a scadere il giorno **lunedì 15.3.2021**), l'opposizione debba dirsi senza dubbio *improcedibile* o comunque *inammissibile*, con conseguente definitività del decreto ingiuntivo, che passa in giudicato (in questi termini, per tutte, si veda Cassazione civile, sez. lav., 24 agosto 1991, n. 9099);

che, per altro, l'inosservanza di tale termine sia insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. e sia rilevabile d'ufficio in

¹ V. fra le tante Cass., 6.6.2017, n. 14060.

ogni stato e grado del giudizio (sul punto, per tutte, si veda ancora Cassazione civile, sez. lav., 24 agosto 1991, n. 9099);

che tale conclusione impedisca poi di esaminare nel merito la fondatezza o meno dei motivi di opposizione;

che le spese di lite debbano necessariamente seguire la soccombenza – in considerazione del carattere pacifico del principio giurisprudenziale alla luce del quale la controversia ha trovato definizione – ed essere liquidate come in dispositivo, in assenza di rituale dichiarazione *ex art. 152 disp. att. c.p.c.* personalmente sottoscritta dall'opponente;

P.Q.M.

il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, **dichiara** definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo;

condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 800,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Forlì, 15 settembre 2021

Il giudice del lavoro

Dr. Luca Mascini